



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

Servizio per la Programmazione Negoziata

Via Boncompagni, 30 - 00187 ROMA

UFFICIO II

Prot. n. 1178511

del 07-02-02

Roma,

Ai Soggetti Responsabili dei patti territoriali

→ Ai Responsabili Unici dei contratti d'area

Oggetto: Modifica allo schema di garanzia fidejussoria.

L'Ufficio del Responsabile Unico del contratto d'area di Sassari – Alghero – Porto Torres, che legge per competenza, ha chiesto di modificare lo schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione anticipata del saldo delle agevolazioni concesse a fronte di operazioni in locazione finanziaria ai sensi della legge n. 662/1996 e della delibera Cipe n. 69 del 22/6/2000. In particolare è stato chiesto di poter riformulare l'art. 3 delle condizioni in cui si afferma che: *“La presente garanzia fideiussoria ha validità dalla data dell'erogazione a favore della contraente del saldo a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse fino alla data di prevista scadenza del contratto di locazione finanziaria. La garanzia avrà comunque efficacia fino alla data in cui il Ministero non abbia ricevuto dalla contraente e verificato con esito positivo la documentazione atta a dimostrare l'integrale pagamento di tutti i canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria e l'avvenuto riscatto dei beni oggetto del contratto stesso.”*, con la seguente formulazione: *“La presente garanzia fideiussoria ha validità dalla data di erogazione a favore della contraente del saldo a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse fino alla data di prevista scadenza del contratto di locazione finanziaria e potrà essere ridotta con il benessere del Beneficiario dopo la presentazione e la verifica da parte del Ministero della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione finanziaria relativi alle singole annualità. La garanzia avrà comunque efficacia fino alla data in cui il Ministero non abbia ricevuto dalla contraente e verificato con esito positivo la documentazione atta a dimostrare l'integrale pagamento di tutti i canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria e l'avvenuto riscatto dei beni oggetto del contratto stesso.”*

Questa Amministrazione, tenuto conto che la nuova formulazione preserva la garanzia in ordine alle rate di canone non ancora saldate dall'Imprenditore alla stessa e, nel contempo consente di ridurre, nell'interesse dello stesso, le rate di premio dovute per il suo rilascio, riservandosi di intervenire, eventualmente, in modo più organico sulla materia, ritiene di poter accogliere la proposta formulata.

Per quanto sopra i soggetti in indirizzo cureranno che in futuro gli Imprenditori possano assolvere agli obblighi di garanzia, in conformità alla richiesta formulata, sulla base del nuovo schema rettificato, che si allega.



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

Servizio per la Programmazione Negoziata

Via Boncompagni, 30 - 00187 ROMA

UFFICIO II

In particolare per il Responsabile Unico del contratto d'area di Sassari – Alghero – Porto Torres la presente costituisce l'autorizzazione alla modifica richiesta con il fax del 28/01/2002.

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento anche agli Imprenditori che si sono già avvalsi della possibilità di ottenere l'erogazione anticipata del saldo delle agevolazioni concesse a fronte di operazioni in locazione finanziaria sarà cura dei soggetti in indirizzo tenere informati i predetti per le eventuali rettifiche delle garanzie fidejussorie rese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'EROGAZIONE ANTICIPATA DEL SALDO DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE A FRONTE DI OPERAZIONI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996 E DELLA DELIBERA CIPE N. 69 DEL 22 GIUGNO 2000

Ditta Obbligata:

Ente garantito: Ministero delle Attività Produttive

- L'impresa (in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in partita IVA n°.....iscritta alla C.C.I.A.A. dial n°.....consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, premette quanto segue:
- ha presentato al Ministero.....(1) (nel seguito indicato per brevità "Ministero"), con sede in Roma, Via CF....., per il tramite della Società....., Soggetto promotore/Responsabile del Patto Territoriale di...../ Responsabile unico del Contratto d'area.....con sede in, via.....n°....., previste ai sensi dell'art.2, commi 203 e segg. della legge n.662/96 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997, una richiesta di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la costruzione di un nuovo impianto, ovvero, per l'ampliamento/l'ammodernamento/la ristrutturazione/la riconversione/la riattivazione/il trasferimento del proprio impianto, per.....(2);
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E.) del 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria previsto dall'art. 56 comma 2, della legge n. 52/1996 e il presente atto è redatto in conformità a predetto schema;
- con decreto dirigenziale n°.....del....., il Ministero ha approvato il Patto Territoriale di....., con un onere complessivo a carico dello Stato di Lit.....(€.....);
- ovvero il Direttore Generale del Ministero ha sottoscritto in data....., il Contratto d'Area o protocollo aggiuntivo di....., con onere complessivo a carico della finanza CIPE di Lit.....(€.....);
- nell'ambito di detto Patto e/o Contratto d'Area alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, è stato riconosciuto in via provvisoria un contributo in conto capitale dell'importo complessivo di Lit (€.....), da rendere disponibile, per la parte di programma sostenuta in locazione finanziaria, in quote annuali, finanziariamente di uguale importo, in numero pari alla durata in anni del contratto di locazione finanziaria e per un massimo di nove anni dalla data di presentazione del Patto e/o Contratto d'Area per l'istruttoria;
- il contributo a saldo della parte dei programmi in locazione finanziaria può essere erogato a titolo di anticipazione, a condizione che sia prestata idonea fideiussione a garanzia del contributo percepito. In tal caso l'importo del contributo a saldo sarà diminuito per effetto

¹ Indicare a seconda dei casi: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio per la Programmazione Negoziata o Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese.

² Specificare l'oggetto del programma e il relativo codice ISTAT Ateco '91.

dell'attualizzazione calcolata in funzione delle quote agevolabili mancanti, al tasso utilizzato in sede di calcolo del contributo;

- l'anticipo del saldo del contributo può essere erogato su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 2, del D.M. Tesoro del 4 agosto 1997, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e con scadenza adeguata al pagamento dell'ultimo canone del contratto di locazione finanziaria e a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità specificatamente indicate nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;
- l'erogazione del saldo del contributo, anche a titolo di anticipazione, sarà effettuato per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti e/o dell'istituto bancario convenzionato con il Patto Territoriale e/o del Contratto d'Area.

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta.....(3)

(nel seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in.....
iscritta all'albo/elenco.....(4), a mezzo del/i sottoscrittore/i signore/i:

-nato a il

-nato a il

nella sua/loro rispettiva qualità di dichiara/dichiarano di costituirsi fideiussore con il presente atto nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero dell'Attività Produttive (nel seguito indicato per brevità "Ministero"), per l'esatta e puntuale restituzione dell'importo complessivo erogato, in linea capitale di L.(diconsi - lire), pari ad Euro (diconsi - Euro), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni:

1. La sottoscritta Banca/Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, quale saldo del contributo della parte del programma realizzato in locazione finanziaria, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire, formulata dal Ministero, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate nella relazione istruttoria predisposta dal soggetto incaricato, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato a titolo di saldo di contributo.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi maturati, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione del saldo in questione e quella del rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore nello stesso periodo.

³ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: Banca, Società di assicurazione o Società finanziaria.

⁴ Per le banche o istituti di credito indicare gli estremi di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'Elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

2. La Banca/Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Soggetto responsabile del Patto Territoriale di...../dal Responsabile Unico del Contratto d'Area e da quest'ultimo notificata al Ministero e/o dallo stesso Ministero, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La presente garanzia fideiussoria ha validità dalla data di erogazione a favore della contraente del saldo a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse fino alla data di prevista scadenza del contratto di locazione finanziaria e potrà essere ridotta con il benessere del Beneficiario dopo la presentazione e la verifica da parte del Ministero della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione finanziaria relativi alle singole annualità. La garanzia avrà comunque efficacia fino alla data in cui il Ministero non abbia ricevuto dalla contraente e verificato con esito positivo la documentazione atta a dimostrare l'integrale pagamento di tutti i canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria e l'avvenuto riscatto dei beni oggetto del contratto stesso.
4. La sottoscritta Banca/Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del c.c. .
5. La presente garanzia fideiussoria si intende tacitamente accettata, salvo eventuali carenze rilevate dall'istituto bancario convenzionato in sede di verifica e tempestivamente comunicate alla contraente, e comunque in data antecedente all'erogazione dell'importo anticipato che con la presente s'intende garantire.
6. In caso di controversia fra la Banca/Società ed il contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Banca/Società.

Il fideiussore

.....(5)

Il contraente

.....(5)

⁵ Le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000. Le firme non autenticate secondo la procedura ordinaria andranno corredate dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità dei firmatari.